

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 06 dell'8 aprile 2014 in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

DATO atto che, nella presente seduta, con successivo provvedimento il Consiglio Comunale determinerà le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017;

DATO atto che, nella presente seduta, con successivo provvedimento il Consiglio Comunale approverà il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2017;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".


CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che la legge di stabilità per il 2016, legge 28/12/15 n. 208, ha stabilito l'esenzione per i terreni agricoli nei Comuni definiti montani o parzialmente montani e per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2016, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare, per l'anno 2017 le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

Tipo di immobile	Aliquota applicata per l'anno 2016 (per mille)
Terreni agricoli definiti come montani o parzialmente montani	Esentati
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali	Esentati
Altri Terreni agricoli	10,60
Abitazione principale (nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)	4,00
Altri fabbricati (con esclusione della categoria D/10 esenti dal 1° gennaio 2014)	9,60
Aree fabbricabili	9,60

 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con n. 8 voti favorevoli su n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017:

Tipo di immobile	Aliquota applicata per l'anno 2017 (per mille)
Terreni agricoli definiti come montani o parzialmente montani	Esentati
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali	Esentati
Altri Terreni agricoli	10,60
Abitazione principale (nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)	4,00
Altri fabbricati (con esclusione della categoria D/10 esenti dal 1° gennaio 2014)	9,60
Aree fabbricabili	9,60

- 3) Di confermare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016:
 - a. per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- 4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;
- 5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06/2014;
- 6) Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 7) Di riservarsi la facoltà prevista dall'art. 193, comma 3° del D.Lgs. 267/2000 e smi per ristabilire gli equilibri di bilancio, di cambiare tariffe ed aliquote entro il 30 settembre, ossia entro la data designata per l'analisi degli equilibri di bilancio.
- 8) Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Con successiva ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
F.to GENESIO LIVIO

Il Segretario
F.to VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
29 DIC. 2016 al 13 GEN. 2017 ai sensi dell'art. 124 comma 1°
D.Lgs. 18-08-2000.n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna

ESECUTIVITA'

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. 18-08-2000 n° 267,
- Ai sensi dell'art. 134 , comma 4 D.Lgs. 18-08-2000 n° 267, **20 DIC. 2016.**

il 20-dic-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.
Monforte d'Alba, li 29 DIC. 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

